

L'atto di indirizzo del Mineconomia mette al riparo le dichiarazioni successive

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Perdite Covid, un libero utilizzo senza intaccare la base imponibile

L'atto di indirizzo sulle perdite COVID assesta in modo definitivo la base imponibile per i periodi di imposta successivi: la libera utilizzabilità delle perdite dichiarate nei periodi di imposta in cui sono stati percepiti i contributi ovvero si è frutto di agevolazioni emergenziali non intacca i comportamenti e le dichiarazioni presentate successivamente. E' questo l'effetto operativo che si genera e che deriva dal contenuto del citato atto di indirizzo del MEF dello scorso 22 dicembre 2025 con il quale, in concreto, è stata messa la parola fine ad una vicenda che rischiava, oggettivamente, di creare distorsioni tra contribuenti interessati alla medesima fattispecie. Differenziando la posizione in ragione del segno positivo o negativo emerso nel periodo di imposta in cui si era frutto della normativa emergenziale in termini, ad esempio, di percezione dei contributi a fondo perduto. Da un punto di vista tecnico, l'atto di indirizzo provvede di fatto a "creare" una categoria ad hoc per la fattispecie relativa ai contributi emergenziali. In buona sostanza, si dice, tutto quello che è riconducibile alle norme emanate durante l'emergenza COVID rappresenta una fattispecie che non intacca la normativa prevista dall'articolo 84 del Tuir in quanto non qualifica dette agevolazioni come proventi esenti. Ma, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 bis del DL n. 137 del 2020, si limita a rappresentare una generale esclusione dal reddito e dunque dalla base imponibile. E' dunque evidente che questa interpretazione ha una ricaduta sui periodi di imposta successivi in quanto, logicamente, non viene intaccato il principio della riportabilità della perdita senza limiti di tempo così come delineato dal citato articolo 84 del Tuir. Va inoltre segnalato come l'atto di indirizzo ed il conseguente abbandono delle contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria po-

ne sullo stesso piano sostanziale i contribuenti che, nel periodo di imposta di riferimento nel quale hanno impattato le agevolazioni COVID hanno chiuso in utile ovvero in perdita. Infatti, l'eventuale riduzione della perdita riportabile a nuovo, implicitamente, avrebbe potuto generare una base imponibile proprio nei periodi di imposta successivi, conseguenza che invece ovviamente non si generava nei confronti dei contribuenti che, nonostante il periodo emergenziale, facevano emergere in sede dichiarativa un imponibile con segno positivo. Va inoltre tenuta in debita considerazione una ulteriore circostanza che viene evidenziata nell'atto di indirizzo. E cioè che, posto che la valutazione che viene formulata nel documento e che si fonda su una sostanziale specificità e peculiarità della normativa emergenziale, le conclusioni illustrate ai fini delle perdite assumono valenza generale. Valenza che, dunque, interessa tutte le disposizioni che nel disciplinare i contributi adottano formulazioni normativa analoghe a quelle emanate in occasione dell'emergenza COVID. Alcuni esempi possono essere dunque quelli riconducibili ai diversi crediti di imposta e ad altre agevolazioni. Con particolare rilievo, ovviamente, proprio al pacchetto di normative emergenziali che non si fondavano sulla erogazione di un contributo ma sulla attribuzione di un credito di imposta come ad esempio per la fattispecie del credito di imposta sulle locazioni. Naturalmente, anche in considerazione del richiamo che viene formulato nell'atto di indirizzo ai comportamenti che devono essere seguiti dall'Agenzia delle entrate, è di tutta evidenza che gli atti eventualmente già emessi (in particolare sotto forma di schema di atto) dovranno essere archiviati e non avranno alcun seguito.

**Dulio Liburdi
e Massimiliano Sironi**

© Riproduzione riservata

